

ID N.46496 del 13 ottobre 2021

### **Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. prorogata al 2023: OK a proposta ANCE**

Approvata al Senato la proroga del termine di nomina degli organi di controllo nelle s.r.l., adempimento che dovrà essere eseguito entro l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, e quindi entro il 30 aprile 2023.

Questo il principale esito, in linea con quanto richiesto dall'ANCE, della discussione parlamentare in prima lettura del Disegno di Legge 2371/S, di conversione, con modificazioni, del D.L. 118/2021 che, con l'approvazione del Senato intervenuta oggi, 13 ottobre, mediante voto di fiducia, passa ora all'esame della Camera, per l'ok definitivo in vista della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*<sup>1</sup>.

A ciò si aggiunge il via libera, ai fini della "composizione negoziata della crisi", agli esperti non iscritti negli albi professionali, ma con comprovate competenze nella gestione di operazioni di ristrutturazione aziendale.

In particolare, l'**emendamento approvato** dalle Commissioni riunite Giustizia e Industria del Senato e confluito nel **maxiemendamento** del Governo, **accoglie le istanze dell'ANCE** in merito alla **necessità di spostare** ancora il **termine** relativo alla **nomina** degli **organi di controllo** per le s.r.l. e le società cooperative che, per due esercizi consecutivi, abbiano **superato** almeno uno dei **limiti** stabiliti, rispettivamente, a livello **patrimoniale, reddituale** (pari, ciascuno, a 4 milioni di euro) e di **occupazione** (pari a 20 dipendenti)<sup>2</sup>.

Al riguardo, come richiesto dall'ANCE, nel **DDL** è stato **previsto** che l'**obbligo di nomina** di tale figura scatta **entro il termine** per l'**approvazione** del **bilancio 2022** da effettuare, quindi, **entro il termine ordinario del 30 aprile 2023**<sup>3</sup>, per tenere conto dell'intervenuta emergenza sanitaria.

Nell'ultimo biennio, infatti, la pandemia da Covid-19 ha comportato, per le imprese, scelte straordinarie di gestione aziendale, con riflessi anche sulla redazione dei bilanci, con il rischio di compromettere, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria.

Viene, quindi, superata l'attuale scadenza fissata, in linea generale, al 30 aprile 2022, per

---

<sup>1</sup> Cfr. ANCE "Proroga del Codice della Crisi d'impresa al 2022 – D.L. 118/2021" - ID n.45916 del 26 agosto 2021.

<sup>2</sup> Cfr., in tal senso, l'art.2477 co.2, del codice civile.

<sup>3</sup> Cfr. l'art.379, co.3, del D.Lgs. 14/2019 che richiama, a tali fini, il co.2 dell'art.2364 del codice civile. Quest'ultima disposizione, che si riporta, si riferisce alla convocazione dell'assemblea ordinaria, da effettuare entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Codice civile - art. 2364 - Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza  
(omissis)**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

le s.r.l. che, nel 2020 e 2021, avessero superato almeno uno dei limiti patrimoniali, reddituali e di occupazione sopracitati (termine differito da ultimo dall'art.51-bis del D.L. Rilancio – D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).

La **nuova proroga** del **termine di nomina** degli **organi di controllo** diventerà definitiva a seguito dell'**approvazione** della **Camera**, in seconda lettura, del **DDL di conversione** del **D.L. 118/2021**, attesa entro il prossimo 23 ottobre.

L'**ulteriore novità** d'interesse per il settore delle costruzioni, contenuta nel D.L. 118/2021, è l'**inclusione** tra gli **esperti** che **gestiranno**, dal 15 novembre prossimo, la **"composizione negoziata della crisi"**, dei **soggetti non iscritti negli albi professionali**, ma con **comprovata esperienza** nelle **procedure di ristrutturazione aziendale**, concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità che abbiano escluso il fallimento dell'impresa<sup>4</sup>.

Resta fermo, come ulteriore condizione per l'accesso in qualità di esperto, il possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di prossima emanazione.

Inoltre, nel corso della discussione parlamentare, sono stati **accolti** dalle **Commissioni riunite due Ordini del giorno**, che contengono, in linea con quanto richiesto dall'ANCE, l'impegno formale del Governo a:

- valutare l'opportunità di coinvolgere le rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica (**G/2371/3/2 e 10 - testo 2**);
- valutare la possibilità di specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale (**G/2371/10/2 e 10 - già 1.0.10**).

Sul tema si ricorda, infine, che sempre in accoglimento delle istanze dell'ANCE il **D.L. 118/2021 proroga l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa** dal 1° settembre 2021 al **16 maggio 2022**, **rinvia** al **31 dicembre 2023** anche le **segnalazioni d'allerta**, ivi compresi gli indici di crisi, ed **introduce**, dal **15 novembre 2021**, un meccanismo semplificato di **"composizione negoziata della crisi"**.

<sup>4</sup> Cfr. art.3, co.3, secondo periodo, del D.L. 118/2021.

1.900

## DISEGNO DI LEGGE AS 2371

**Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.**

### EMENDAMENTO DEL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*».

### ALLEGATO

#### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118:

ARTICOLO 1:	
<i>Al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 389 del» inserire le seguenti: «codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al».</i>	Coord. 1
<i>Dopo l'articolo, inserire il seguente:</i>  «Articolo 1-bis (Proroga della nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)	1.0.100 (già 1.0.13, id. a 1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 limitatamente al comma 1)
1. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022".».	
ARTICOLO 3:	
<i>Sostituire l'articolo con il seguente:</i>  «Articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)	3.100 (testo corretto)
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.	
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti	





**Legislatura 18<sup>a</sup> - Commissioni 2<sup>o</sup> e 10<sup>o</sup> riunite - Resoconto sommario n. 10 del 06/10/2021**

**IN SEDE REFERENTE**

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

*(omissis)*

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria BINI non accoglie l'ordine del giorno G/2371/1/2 e 10, che è ritirato dai proponenti.

La sottosegretaria BINI accoglie invece l'ordine del giorno G/2371/2/2e10. Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2371/3/2 e 10, il cui dispositivo dovrebbe impegnare il Governo a "valutare l'opportunità di coinvolgere le rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica".

Il senatore **CUCCA** (*IV-PSI*) accoglie l'invito e riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2371/3/2 e 10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dalla sottosegretaria BINI.

*(omissis)*

**ALLEGATO**

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

**N. 2371**

**G/2371/3/2 e 10 (testo 2)**

**Cucca, Conzatti**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" (A.S. 2371),

premesso che:

destano alcune perplessità le modalità di individuazione degli indici della crisi d'impresa (ovvero gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa), così come definite nel "Codice della crisi d'impresa" (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019);

in particolare, l'indicazione dei parametri relativi alla crisi dell'impresa, che costituiscono il presupposto per l'accesso alle procedure d'allerta, è stata demandata, per tutte le attività economiche, al Consiglio nazionale dei dotti commercialisti ed esperti contabili;

considerato che:

per tutti i settori produttivi, l'attuale situazione sta comportando scelte straordinarie di gestione aziendale, che si riflettono anche sulla redazione dei bilanci, compromettendo, di fatto, ogni valutazione di affidabilità economico-finanziaria delle imprese, alla base dell'applicazione delle "procedure d'allerta", che costituiranno la vera novità della riforma;

risulta necessario fin da ora rivedere il meccanismo di funzionamento degli indici di crisi, che rappresentano l'anticamera delle nuove "procedure d'allerta", ed occorre farlo prima che questi entrino in vigore;

considerato, inoltre, che:

è necessario che tali strumenti vengano dettagliati ulteriormente, al fine di cogliere le molteplici caratteristiche (dimensionali, di attività, di occupazione di personale, di *know-how*) delle imprese. Tali approfondimenti ulteriori, relativi alle singole attività economiche, si ritengono necessari al fine di poter definire indicatori di crisi in grado di far emergere situazioni molto diverse anche all'interno di uno stesso settore produttivo, obiettivo raggiungibile unicamente attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali di categoria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere le rispettive associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di crisi, anche mediante l'introduzione di una norma specifica.

*(omissis)*

**Legislatura 18<sup>a</sup> - Commissioni 2<sup>o</sup> e 10<sup>o</sup> riunite - Resoconto sommario n. 12 del 07/10/2021**

**IN SEDE REFERENTE**

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Seguito e conclusione dell'esame )

*(omissis)*

Il sottosegretario SISTO accoglie poi l'ordine del giorno G/2371/10/2 e 10 (già 1.0.10).

*(omissis)*

**ALLEGATO**

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)**

**N. 2371**

*(omissis)*

**G/2371/10/2 e 10 (già 1.0.10)**

**Mallegni, Dal Mas, Giacobbe, Mollame, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia",

premesso che:

come noto, nell'ambito delle procedure d'allerta stabilite nel Codice della crisi d'impresa è previsto l'intervento dell'Organismo di composizione della crisi - OCRI, costituito presso le camere di commercio locali, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori;

l'operatività di tale istituto resta confermata anche a seguito della proroga, a fine 2023, di tutto il sistema delle procedure d'allerta, stabilito dall'articolo 1 del presente decreto;

per tale ragione, nelle more dell'entrata in funzione degli OCRI, occorre ripensare l'attuale approccio di ingresso riferito ai componenti provenienti dalle Associazioni di categoria, ed in particolare ai requisiti di partecipazione, che dovrebbero essere individuati anche in deroga agli specifici titoli professionali (avvocato, dottore commercialista ecc.), come, invece, previsto dalle attuali disposizioni, e senza le limitazioni derivanti dallo svolgimento di attività pregresse nelle procedure giudiziali;

occorre, quindi, individuare, dettagliandoli normativamente, requisiti specifici di partecipazione, diversi e meno stringenti rispetto a quelli attualmente stabiliti nel D.M. 202/2014, richiamato nel "Codice della crisi d'impresa";

tale precisazione normativa si rende necessaria nelle more dell'emanazione del Decreto attuativo di costituzione e funzionamento degli OCRI, che si auspica possa prevedere un albo speciale proprio per i componenti di matrice aziendalistica, senza i quali si rischia di non trovare i soggetti con i requisiti generali richiesti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di specificare, con apposito provvedimento normativo, le modalità e i requisiti di partecipazione delle Associazioni di categoria negli OCRI a livello locale.

*(omissis)*